

Decreto-legge del 9 febbraio 2012 n. 5 -

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012 - supplemento ordinario

Articolo 45

Art. 45 Semplificazioni in materia di dati personali

Articolo 45 -

Art. 45 Semplificazioni in materia di dati personali

In vigore dal 7 aprile 2012

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'[articolo 21](#) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e' altresì consentito quando e' effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'[articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.";

b) all'[articolo 27](#), comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.";

c) all'[articolo 34](#) e' soppressa la lettera g) del comma 1 ed e' abrogato il comma 1-bis;

d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'[allegato B](#) sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26.

[Torna al sommario](#)
